

# **DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA ENTE LOCALE**

## **TRA**

Il Comune di Cabella Ligure in seguito denominato anche "Ente", con sede in Cabella Ligure, Via Martiri della Libertà n. 10, rappresentato dal Responsabile del Servizio Dott. Giovanni Olivotto

## **E**

la Società A & M Consulting S.r.l., certificata UNI ENISO 9001/2015 con Bureau Veritas Italia per "Progettazione ed intermediazione di prodotti assicurativi per Enti Pubblici", in seguito denominata anche broker, con Sede legale in Genova (Via Serra 5/1, telefono 010-877283, e-mail: [amministrazione@aemconsulting.it](mailto:amministrazione@aemconsulting.it)), iscritta al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione (R.U.I.) nr. B000014336, p. i.v.a. 03550120103, nella persona del Legale Rappresentante, Signor Francesco Giacomo Mazzarello, nato a Mornese (AL) il 21 settembre 1944, residente in Genova, Via Crocco, 3D/4, iscritto al R.U.I. al numero B000013558.

## **PREMESSO CHE**

L'Ente in questi anni ha stipulato polizze assicurative per la copertura dei beni patrimoniali, e a tutela delle attività svolte adeguate alle esigenze complesse di un Ente pubblico; inoltre, la gestione dei rischi per l'Ente Locale continua ad essere sempre difficile vista l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di molteplici leggi in materia e la sempre più elevata conoscenza dei propri diritti da parte dei Cittadini verso la Pubblica Amministrazione.

Richiamata la determinazione con la quale per le motivazioni espresse nell'atto stesso, che sono parte integrate e sostanziali del presente atto, è stato approvato il seguente Disciplinare, che tiene conto per la parte assicurativa del Codice delle Assicurazioni, per l'Ente del Codice dei Contratti Pubblici e del Contratti di lavoro rinnovati e della mutevole Giurisprudenza Penale, Civile e Amministrativa.

Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto di seguito:

## **ART. 1 - Informazioni generali**

L'incarico professionale, di natura intellettuale, oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di broker di assicurazione a favore dell'Ente, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, approvato con D.L. n. 209/2005 e relativo regolamento. A tal proposito si segnalano i dati indicativi degli addetti all'attività di intermediazione, tutti soggetti ai corsi di formazione previsti dalla legge:

Francesco Giacomo Mazzarello n. iscrizione R.U.I. B000013558  
Alessio Bosco n. iscrizione R.U.I. B000500418  
Paola Cassano n. iscrizione R.U.I. E000099819  
Tatiana Tommasini n. Iscrizione R.U.I. E000319102

## **ART. 2 - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi**

- A) A&M Consulting S.r.l. e le persone sopra citate non detengono partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in un’impresa di assicurazione.
- B) Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di A&M Consulting S.r.l..
- C) A&M Consulting S.r.l. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di proporre esclusivamente polizze di una o più imprese di assicurazione.
- D) Su richiesta dell’Ente A&M Consulting s.r.l. potrà fornire la denominazione delle Imprese di assicurazione con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

## **ART. 3 - Informazioni a tutela del Contraente**

Ai sensi dell’art. 117 D.L. 07/09/2005 n. 209 i premi pagati dall’Ente a A&M Consulting S.r.l e le eventuali somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione se regolati tramite A&M Consulting S.r.l costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di A&M Consulting S.r.l stessa.

L’attività esercitata da A&M Consulting S.r.l è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati all’Ente contraente da negligenza ed errori professionali del broker e da negligenza ed errori professionali e infedeltà dei dipendenti e delle persone del cui operato A&M Consulting S.r.l deve rispondere a norma di legge.

L’Ente contraente e gli assicurati previsti secondo i vari capitolati di polizza stipulati hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione presso I.V.A.S.S. Via Quirinale 21 00187 ROMA telefono 06 421331 per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio di intermediazione che non sia stato risarcito da A&M Consulting s.r.l stessa o non sia stato indennizzato attraverso la polizza R.C. Professionale.

L’Ente contraente e gli Assicurati hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, di proporre reclamo all’I.V.A.S.S., Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale 21 00187 ROMA.

## **ART. 4 - Reclami**

Il Contraente, l’Assicurato o comunque l'avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo **per iscritto** all’intermediario broker indicato nell’ art. 1.

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il Contraente e/o l’Assicurato può rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario.

Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione.

In caso di accordo di collaborazione tra intermediari, i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l'esito del reclamo stesso.

## **ART.5 - Servizi operativi**

A&M Consulting, si impegna a fornire all'Ente supporto in materia assicurativa e ad operare in base al Codice delle Assicurazioni che ha recepito le direttive comunitarie in materia, al fine di valutare al meglio le esigenze assicurative dell'Ente ed al fine di far stipulare polizze adeguate alle esigenze della Pubblica Amministrazione Locale. Avendo inoltre l'autorizzazione ad agire sulle piattaforme dedicate agli acquisti, della Pubblica Amministrazione Locale, quali:

- **MEPA ([www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it));**
- per la Regione Lombardia, **SINTEL;**
- per la Regione Valle d'Aosta denominata, **INVA.**

In particolare, l'attività del broker si esplica attraverso le seguenti prestazioni:

- individuazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo, tenuto conto di una ideale linea assicurativa;
- studio sulla prevenzione e protezione;
- aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell'Ente;
- assistenza per l'effettuazione delle gare con procedure semplificate predisponendo i testi dei capitolati di polizza e relative schede di quotazione;
- predisposizione di una apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo;
- razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze;
- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri passivi particolarmente difficili per l'Ente, gestione dei sinistri attivi;
- elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a medio e breve termine;
- aggiornamento su tutte le tematiche legislative del mondo assicurativo in relazione alla Pubblica Amministrazione Locale;
- controllo delle polizze dei fornitori, dei prestatori di Servizi e degli appaltatori dell'Ente;
- formazione del Personale.

## **ART. 6 - Principio di adeguatezza**

A&M Consulting S.r.l., a seguito di esplicito riconoscimento del suo mandato da parte delle Compagnie aggiudicatarie anche attraverso le proprie agenzie, si impegna inoltre a:

- fornire collaborazione ed assistenza nell'organizzare un sistema di comunicazione interno all'Ente che consenta un'efficace gestione dei rapporti assicurativi;

- gestire i rapporti amministrativi connessi all'esecuzione dei contratti assicurativi nei confronti delle Compagnie aggiudicatarie tramite le proprie Agenzie, per conto dell'Ente;
- illustrare all'Ente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali dei capitolati di polizza, con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi connessi alla sottoscrizione o alla mancata sottoscrizione di polizze o ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e corretta sull'adeguatezza o inadeguatezza dei contratti in corso o di nuova stipulazione;
- informare l'Ente che il suo eventuale rifiuto di fornire dati utili necessari potrebbe pregiudicare la capacità di copertura assicurativa dei capitolati di polizza e le garanzie particolari più adeguate alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dall'Ente di acquisire o mantenere una polizza assicurativa ritenuta da A&M Consulting s.r.l. inadeguata, la stessa lo informerà per iscritto sui motivi dell'inadeguatezza;
- segnalare la mancanza di coperture assicurative che l'Ente deve avere per legge, per contratti o per giurisprudenza ma che non ha stipulato e che potrebbero provocare danno erariale.

## **ART. 7- Limiti dell'attività del broker**

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzato. L'istruzione delle gare, l'individuazione delle Compagnie di Assicurazione e la determinazione delle condizioni contrattuali spettano esclusivamente all'Ente.

## **ART. 8 – Obblighi di riservatezza e segretezza**

È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune. In particolare, il broker deve mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale, e non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. Il Comune di Cabella Ligure autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003.

## **ART. 9 – Pagamento dei premi**

Il pagamento dei premi da parte dell'Ente, eseguito secondo le procedure proprie dell'Amministrazione Pubblica Locale, al broker, ha effetto liberatorio per l'Ente contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente impegna la Compagnia (ed in caso di coassicurazione tutte le Compagnie, delegataria e coassicuratrice) a garantire la copertura assicurativa oggetto della polizza.

Sempre ai sensi dell'art. 118 nel caso di assenza di autorizzazione della Compagnia o dell'Agenzia al broker ad incassare i premi oppure in caso di autorizzazione da parte dell'Agenzia non ratificata dalla Compagnia, il pagamento eseguito in buona fede al broker non ha effetto liberatorio per l'Ente contraente.

In considerazione di quanto sopra, stanti i numerosi rapporti di libera collaborazione in essere tra A&M Consulting s.r.l. e le Compagnie o Agenzie di assicurazione, A&M Consulting s.r.l. è disponibile a fornire la lista delle Compagnie e delle Agenzie con le quali è intrattenuto rapporto di

libera collaborazione, con specificazione se A&M Consulting s.r.l. è autorizzata oppure no ad incassare i premi con effetto liberatorio per l'Ente.

A & M Consulting provvederà ad inviare regolarmente il DURC secondo previsto dalla legge.

## **ART. 10 – Informativa sul trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 l'Ente consente il trattamento dei dati personali che possono essere comunicati esclusivamente per finalità assicurative, per obblighi di legge e A&M Consulting s.r.l. deve esclusivamente trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. In relazione alle suddette finalità il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.; aggiornamento in base al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27/04/2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati.

## **ART. 11 - Mancanza di oneri a carico dell'Ente**

Per l'incarico conferito al broker e per il suo espletamento non graveranno sull'Ente oneri per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata o direttamente dalle Compagnie, o con le provvigioni assegnate dalle compagnie di assicurazione alle Agenzie presso le quali saranno collocate le coperture assicurative dell'Ente come da Sentenza della Corte dei Conti Regione Sicilia n. 439/2013 e nel rispetto del d.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici.

## **ART. 12 – Durata**

Il presente incarico decorrerà dal 31/12/2025 al 31/12/2029 con reciproca rescindibilità annuale al 31/12 comunicata con preavviso di tre mesi con raccomandata di ricevuta di ritorno o P.E.C. Allo scadere del periodo di cui sopra, l'Ente si riserva la facoltà di confermare il servizio per un analogo periodo, previa opportuna comunicazione.

Tale estensione temporale, disposta con apposito atto dell'Ente, dovrà avvenire alle stesse condizioni normative.

## **ART. 13 – Foro competente**

Tutte le eventuali controversie fra le parti relative o comunque connesse al presente Disciplinare formeranno oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione, mediante la costituzione di un apposito Collegio di tre componenti dei quali i primi due saranno nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, sarà designato di comune accordo dagli altri due componenti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Ente.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le Parti individuano quale Foro competente in via esclusiva quello del Giudice nel cui territorio ha sede l'Ente.

## **ART. 12 – Vincoli**

Il presente impegno è vincolante per il Broker dopo la sua sottoscrizione, mentre per l'Amministrazione diverrà tale solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di incarico.

L'Ente

Il Broker